

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 dicembre 2017, n. T00225

Approvazione del modello di scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, cosi' come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10.

OGGETTO: Approvazione del modello di scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, così come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI

L'art.122 comma 1 della Costituzione;

La Legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione”;

Gli articoli 19 e 40 dello Statuto della Regione Lazio;

La Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modifiche;

La Legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche;

La Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

La Legge Regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 10; recante “Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche”, ed in particolare:

- il comma 1 dell'art. 5 bis, ai sensi del quale “Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo”;
- il comma 2 del medesimo art. 5 bis, ai sensi del quale “La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione

progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio”;

Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

ATTESO che è in scadenza la presente legislatura e che pertanto appare necessario avviare le procedure per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;

RITENUTO di definire, in esecuzione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis della citata l.r. n. 2/2005:

- il modello di scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, come rappresentato rispettivamente nell'allegato A, relativo alla parte interna della scheda, e nell'allegato B, relativo alla parte esterna della scheda, entrambi allegati al presente provvedimento e di esso parti sostanziali ed integranti;
- le istruzioni e specifiche tecniche necessarie per consentire la composizione della scheda elettorale secondo il modello di cui agli allegati A e B, contenute nell'allegato C;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

Di approvare, ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/2005:

- il modello di scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, costituito dall'allegato A, relativo alla parte interna della scheda e dall'allegato B, relativo alla parte esterna della scheda, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- le istruzioni e le specifiche tecniche necessarie per la composizione della scheda elettorale contenute nell'Allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

Il presente decreto, redatto in due originali, entrambi agli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale .

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Allegato A – Parte interna della scheda

PARTE PRIMA		PARTE SECONDA		PARTE TERZA		PARTE QUARTA	
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
Nome e cognome Graficamente riconosciuto dall'ufficio notarile							
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16
Nome e cognome Graficamente riconosciuto dall'ufficio notarile							
<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18						
Nome e cognome Graficamente riconosciuto dall'ufficio notarile	Nome e cognome Graficamente riconosciuto dall'ufficio notarile						

Allegato B – Parte esterna della scheda



ALLEGATO C

ISTRUZIONI E LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMPOSIZIONE DELLA SCHEDA ELETTORALE

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Nella seconda parte della scheda, sulla destra di ogni rettangolo in cui è riportato il contrassegno di ogni lista circoscrizionale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancati dal relativo contrassegno e collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circoscrizionali.

Se più liste circoscrizionali sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione ed il relativo contrassegno, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione ed il relativo contrassegno, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte, con il diametro di centimetri tre, non possono essere in numero superiore a nove. Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.

Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda. In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro.

La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relativa alla denominazione della Regione, all'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.